



## COMUNE DI CALASETTA

C.A.P. 09011 \*\* PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

### Ordinanza contingibile urgente per motivi sanitari: misure per il contenimento del contagio da covid-19 – sospensione di tutte le attività non indispensabili.

#### LA SINDACA

**Visti** i D.P.C.M. dell'8 del 9 e dell'11 marzo 2020 con il quale sono adottate misure straordinarie al fine di contenere il contagio dal virus covid-19, integralmente richiamati;

**Viste** le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Sarda dell'8 e del 9 marzo 2020 emanate per il contenimento del contagio da virus covid-19, integralmente richiamati;

**considerato** che, oltre all'estensione delle misure più restrittive all'intero territorio nazionale e al varo di ulteriori limitazioni, estese a settori in un primo momento escluso, verso il permesso di esercitare le sole attività strettamente indispensabili per soddisfare esigenze primarie di vita;

**ritenuto** opportuno adeguare l'esercizio delle attività e l'erogazione dei servizi comunali al nuovo quadro emergenziale determinatosi;

**visti** gli artt. 50 e 54 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267;

**visti** gli artt. 13 comma 2 e 32 comma 3 legge 23 dicembre 1978, n. 833

#### ORDINA

L'attività erogata al pubblico all'intero del palazzo civico è sospesa;

è fatta eccezione per i servizi essenziali ed indifferibili, da erogare in ogni caso con gli adattamenti necessari a rispettare rigorosamente le disposizioni regionali e statali in vigore e quelle di prossima emanazione.

I dirigenti sono autorizzati a collocare il personale non strettamente indispensabile in ferie e ad utilizzare quello necessario mediante telelavoro, ricorrendo a postazioni remote nel domicilio dei dipendenti o altro luogo idoneo ad assicurare la massima limitazione della mobilità e l'isolamento.

Il cimitero comunale rimarrà chiuso per l'intero arco della giornata fino a nuovo ordine.

Le misure hanno efficacia immediata e cessano con l'abrogazione espressa disposta con una futura ordinanza ad effetto contrario.

#### Avverte

Che ogni violazione alla presente ordinanza è sanzionata penalmente a norma dell'art. 650 c.p. salva l'integrazione di ulteriori violazioni e fermo l'obbligo di risarcire gli eventuali danni arrecati.

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- al Ministro della Salute entro 30 gg. dalla pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199);
- al TAR Sardegna entro 60 gg. dalla pubblicazione ai sensi della legge 1034/71;
- alternativamente al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla pubblicazione ai sensi del D.P.R. 1199/71.

La Sindaca

dott.ssa Claudia MURA

